

### **Decoro architettonico di un edificio in condominio:**

In relazione al concetto di alterazione della facciata del fabbricato, per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c., deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia. L'alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l'originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto dello stabile. Ciò posto, la realizzazione di una veranda costituisce una alterazione della facciata del fabbricato, dando luogo a discordanze nel prospetto, modificandone l'unità stilistica e conseguentemente devesi ritenere che leda l'estetica dell'edificio ed il decoro architettonico. Tale lesione prescinde dal pregio dell'edificio e dall'ambiente nel quale si trova, essendo sufficiente ad integrarla le suddette alterazioni (App. Napoli Sez. II, 26-04-2005).

Per decoro (ex art. 1120 c.c.), si intende l'insieme delle linee e strutture che connotano il fabbricato e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia senza che occorra che si tratti di un edificio di particolare pregio artistico. Con riferimento specifico, si riscontra che il proprietario del piano rialzato con giardino della palazzina condominiale, se pur di modesta qualità architettonica, aveva costruito in giardino due strutture in ferro di pannelli in fibro-cemento colorati per il riparo delle autovetture, procurando, così, lesione al decoro architettonico, in quanto lesive dell'estetica dell'intera palazzina (Trib. Catania, 24-01-2005).